

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FERRARA Pietro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1990

Istituzione di un assegno di servizio civile

ONOREVOLI SENATORI. - Il primo obiettivo del presente disegno di legge è la graduale introduzione di forme di garanzia del «reddito minimo di cittadinanza» per tutti coloro che non siano titolari di redditi da lavoro o da capitale o di altri trasferimenti di protezione sociale (direttamente o in quanto giuridicamente partecipi di redditi altrui, come avviene per i coniugi e i figli minori).

Il secondo obiettivo è la copertura della domanda di «beni di cittadinanza» (solidarietà umana e civile, equilibrio ambientale, assistenza ai soggetti più deboli e svantaggiati), che non è assicurata dal mercato in quanto non consente sufficienti margini di remunerazione, ma che va progressivamen-

te estendendosi, come implicitamente dimostra il diffondersi dell'attività dei vari enti e delle varie associazioni di volontariato.

Il perseguimento dell'obiettivo della garanzia del reddito minimo di cittadinanza è concepito in un'ottica realistica e pragmatica, fondata sull'utilizzo del sistema di trasferimenti che costituiscono le reti di protezione sociale già esistenti, sulla loro integrazione e sul loro adattamento, sulla individuazione delle aree che attualmente risultano scoperte e sulla conseguente delimitazione di nuove forme di intervento. Si tratta di costruire un sistema complessivo che, sulla base di un principio generale, quello del diritto al reddito minimo di

cittadinanza, si articoli in una serie di strumenti che rispondano in modo articolato per le varie fasi del ciclo di vita alle esigenze di reddito - ed a quelle di dignità di vita che ne sono il fondamento - che la società italiana della fine del XX secolo ritiene legittime e suscettibili di garanzia attraverso un'azione collettiva di solidarietà.

Il punto centrale del presente disegno di legge è la stretta connessione tra l'affermazione del diritto al reddito minimo come componente di una concezione sostanziale di cittadinanza e la individuazione di doveri di solidarietà collettiva che la fruizione del diritto comporta per il singolo cittadino.

Da qui l'ipotesi di subordinare, per le componenti in età attiva della popolazione, l'erogazione del trasferimento tendente ad assicurare il reddito minimo alla prestazione di attività di «servizio civile».

Essa deriva dal rifiuto della concezione che assegna un ruolo puramente erogativo allo Stato ed uno passivo e non responsabile all'individuo. Ad una concezione di «società divisa», dove pochi producono e gli altri passivamente ricevono, contrapponiamo quella di «società attiva», che, di fronte alla assunzione di responsabilità da parte dello Stato, prevede l'assunzione di responsabilità da parte dell'individuo in termini di disponibilità all'azione di solidarietà collettiva attraverso il «servizio sociale».

Tale impostazione, oltre a consentire una chiarezza comportamentale dei soggetti interessati, evitando fenomeni di spiazzamento e di sovrapposizione con il mercato del lavoro, consente una responsabilizzazione solidale tra la società che costruisce la rete per la garanzia del reddito minimo di cittadinanza e i percettori che di tale sistema diventano soggetti attivi. All'operatore pubblico spetteranno in questo contesto i compiti non solo di erogazione, ma

anche di controllo sull'efficacia e sull'efficienza del sistema e di promozione di una cultura della solidarietà attraverso il coinvolgimento degli strumenti di informazione, della scuola, degli enti locali.

In conclusione, la finalità di tale disegno di legge è di fornire a tutti i non occupati, e non titolari di altra protezione sociale, un reddito minimo in cambio di una attività *part-time* di servizio civile.

Le attività afferenti all'assegno sociale civile dovranno riguardare innanzitutto bisogni o domande difficilmente coperti dall'economia di mercato, quindi attività convenzionalmente classificate con il termine «terzo settore», e cioè: salvaguardia dell'ambiente, assistenza ad anziani e portatori di *handicap*, gestione di comunità terapeutiche, manutenzione di strutture sociali e collettive ad interesse diffuso, informazione ai consumatori, esperienze ricadenti nell'attività di volontariato, recupero e classificazione del patrimonio culturale e ambientale, assistenza agli emarginati e alle categorie svantaggiate.

Detto programma non deve interferire in nessun modo con il corretto funzionamento del lavoro, nè può essere considerato come misura tendente a risolvere i problemi della disoccupazione.

È solo un modo di fornire un reddito minimo, in cambio di una prestazione utile alla società.

L'istituzione dell'assegno sociale civile riguarderà esclusivamente i giovani compresi nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni, considerata l'area di maggior sofferenza e nel contempo quella più facilmente coinvolgibile in attività di servizio civile.

In questa fascia si riscontra infatti la maggior percentuale di disoccupati e di altre persone in cerca di lavoro; nel contempo è presumibile che in tale ambito vi sia la maggior predisposizione culturale all'impegno di solidarietà.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Possono beneficiare dell'assegno di servizio civile i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventiquattro anni che non siano già occupati, non siano titolari di indennità di disoccupazione, non siano titolari di pensioni di qualsiasi tipo, ivi comprese quelle di invalidità e reversibilità, non prestino servizio militare o civile sostitutivo, non siano titolari di borse di studio o altri trasferimenti, non siano giuridicamente compartecipi di altri redditi.

## Art. 2.

1. Gli enti o associazioni interessati allo svolgimento di attività di interesse sociale, quali la salvaguardia dell'ambiente, l'assistenza agli anziani e ai portatori di *handicap*, la gestione di comunità terapeutiche, la manutenzione di strutture sociali e collettive ad interesse diffuso, l'informazione ai consumatori, il volontariato, il recupero e la classificazione del patrimonio culturale e ambientale, l'assistenza agli emarginati e alle categorie svantaggiate, devono presentare i progetti di utilizzo dei giovani ai Ministeri competenti sulla materia, specificando il numero delle persone richieste nei diversi mesi, le funzioni, le sedi di attività.

2. I progetti di cui al comma 1 possono avere durata trimestrale, semestrale o annuale.

3. I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti possono elaborare progetti di utilizzo dei giovani impiegando le somme messe a disposizione dal fondo di cui alla presente legge o ricorrendo a propri stanziamenti di bilancio.

4. Le richieste sono valutate da un nucleo di coordinamento istituito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Alle richieste di finanziamento si provvede a mezzo di apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il fondo di solidarietà di cui al comma 5 è dotato annualmente di una somma di importo pari al numero dei disoccupati iscritti nelle liste speciali di solidarietà moltiplicato per tre milioni.

#### Art. 3.

1. I giovani disoccupati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 possono scegliere liberamente l'ente o associazione presso cui prestare la propria attività.

#### Art. 4.

1. L'orario di attività non può superare le quindici ore settimanali e deve essere suddiviso tra non più di cinque giornate.

2. La durata dell'attività può essere di tre, sei o dodici mesi.

3. Gli enti o associazioni devono concorrere al pagamento dell'assegno di servizio civile per una quota non inferiore al 20 per cento.

#### Art. 5.

1. L'assegno di servizio civile ammonta a lire 300.000 mensili ed è corrisposto mensilmente.

2. In caso di mancata prestazione o di interruzione ingiustificata dell'attività, entro il periodo previsto e concordato, il giovane perde il diritto all'assegno di servizio civile per l'anno solare in corso.

#### Art. 6.

1. Qualora le richieste di enti o associazioni operanti nel comune siano inferiori al numero dei giovani che abbiano i requisiti per godere dell'assegno di servizio civile, proposte di iniziative potranno essere autonomamente avanzate da gruppi di giovani.

2. Al termine di ogni anno di attività gli enti o associazioni forniscono un attestato, indicante le attività svolte e le eventuali esperienze conseguite, che può essere valutato come titolo nei concorsi pubblici.

3. La titolarità dell'assegno di servizio civile e le attività prestate presso gli enti o associazioni non possono in nessun caso essere titolo per l'assunzione nella pubblica Amministrazione o negli enti interessati.

4. Ciascun ente o associazione ha la responsabilità della certificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività da parte del giovane.

5. La vigilanza su tutto il programma di assegni di servizio civile è affidata agli ispettorati del lavoro e agli enti locali.

#### Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.